




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1950

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del
contingente ad esaurimento

N. 281 – 27 novembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1950

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del
contingente ad esaurimento

N. 281 – 27 novembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMI 01, 02 E 1, LETTERE DA A) A E)	- 3 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 116 DEL 2017, RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE, NONCHÉ DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA F).....	- 10 -
RIDEFINIZIONE DEL REGIME RETRIBUTIVO, PREVIDENZIALE E FISCALE DEI MAGISTRATI ONORARI CONFERMATI.....	- 10 -
ARTICOLO 2	- 15 -
RIMESIONE IN TERMINI E DISCIPLINA DELLA CONFERMA	- 15 -
ARTICOLO 3	- 18 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	- 18 -
ARTICOLO 4	- 19 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 19 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1950
Titolo:	Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Varchi (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge reca modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

Il provvedimento, d'iniziativa governativa, risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Il testo, che è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, all'articolo 4, reca una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento ad eccezione degli articoli 1, comma 2, e 2.

Il testo è stato modificato e integrato per effetto degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione di merito. Tali emendamenti non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 01, 02 e 1, lettere da a) a e)

Modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio

Le norme, come modificate nel corso dell'esame in sede referente, novellano il decreto legislativo n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre

disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

In primo luogo, viene modificato l'articolo 5, concernente il regime delle incompatibilità in relazione all'esercizio delle funzioni di magistrato ordinario, prevedendo, alla lettera e) del comma 1, che l'esclusione dall'esercizio delle citate funzioni per coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, riguarda coloro che abbiano esercitato attività di avvocato per conto dei predetti soggetti, in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per l'esercizio delle citate funzioni (comma 01).

In secondo luogo viene modificato l'articolo 8, comma 3, prevedendo che il presidente del tribunale nello svolgimento dei suoi compiti può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici onorari oltre che di uno o più giudici professionali (comma 02).

Sono, poi, sostituiti i commi da 6 a 9 dell'articolo 29 riguardante i magistrati onorari in servizio.

Si ricorda che il citato articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevede, tra l'altro, che i magistrati onorari:

- i magistrati onorari possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età (comma 1);
- ai fini della conferma, devono partecipare a specifiche procedure valutative indette dal Consiglio superiore della magistratura (comma 3);
- i magistrati onorari confermati, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale evenienza, agli stessi è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti al personale amministrativo giudiziario di Area III più un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui sopra (comma 6);
- i magistrati onorari confermati, che non optano per il summenzionato regime di esclusività, percepiscono un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti al personale amministrativo giudiziario di Area III più un'indennità giudiziaria pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui sopra (comma 7);
- percepiscono il buono pasto per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei (comma 8);
- cessano dal servizio in caso di mancata domanda alla procedura valutativa (comma 9).

Le norme, nello specifico, fanno salva la possibilità di scelta per il regime di esclusività delle funzioni onorarie da parte dei magistrati ordinari confermati specificando che tale regime è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative¹. Viene previsto, altresì, che

¹ Ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941.

ai magistrati onorari confermati si applichi in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi. Viene, inoltre, prevista la possibilità di esercitare, entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo, l'opzione per regime di esclusività e confermata la cessazione dei magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa. Si evidenzia che dall'articolo 29 è espunta la disciplina del compenso spettante ai magistrati onorari confermati che è ora regolata dai nuovi articoli 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater* [comma 1, lettera *a*]).

Sono, successivamente, inseriti gli articoli 29-*bis* e 29-*ter* afferenti, rispettivamente, l'impegno complessivo e le incompatibilità dei magistrati onorari confermati. Con riferimento agli impegni complessivi, si dispone che i magistrati onorari confermati svolgono la loro attività o assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo² per un totale non superiore a trentasei ore per ogni settimana, se soggetti al regime di esclusività, ovvero per un totale non superiore alle sedici ore settimanale, se trattasi di soggetti non aderenti a tale regime. Sulle incompatibilità, invece, sono previste determinati divieti di assegnazione e di funzione per i magistrati onorari in regime di esclusività [comma 1, lettera *b*]).

Viene, poi, riformulata la sezione sulle funzioni e compiti dei magistrati onorari confermati novellando l'articolo 30. In particolare, si prevede che il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati. Inoltre, è disposto che ai magistrati onorari che:

- esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace;
- esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto legislativo;
- sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica possono essere assegnati solo determinati procedimenti.

Specificatamente, ai giudici onorari possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

² Definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Nell'orario complessivo sono ricomprese le attività da svolgere in udienza, quelle preparatorie e quelle di formazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017 assicurando, per i giudici non in regime di esclusività, la compatibilità con le ulteriori attività lavorative o professionali.

- per il settore civile: dei procedimenti in materia di famiglia³, dei procedimenti in materia societaria e concorsuale, dei procedimenti in materia di lavoro, dei procedimenti relativi a beni mobili nonché relativi al pagamento di somme di valore superiore ad euro 50.000⁴, dei procedimenti cautelari e possessori⁵;
- per il settore penale: dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale, dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace, dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.

Solo per esigenze temporanee un giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e di procedimenti di competenza del tribunale del riesame [comma 1, lettera c)].

Le norme introducono anche gli articoli:

- 30-*bis*, dove si prevede che i giudici onorari confermati, con specifici limiti e in presenza di eccezionali esigenze di servizio, possono essere destinati, senza alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, a compiti di supplenza dei magistrati professionali⁶ o presso un ufficio del giudice di pace del circondario⁷;
- 30-*ter*, che disciplina l'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e il correlativo godimento del periodo di riposo;
- 30-*quater*, dove si prevede che i magistrati facenti funzioni di giudice di pace, di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati⁸, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati, purché la stessa presenti una scopertura⁹.

La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento e può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.

Le disposizioni permettono anche ai giudici onorari di tribunale confermati la possibilità di essere trasferiti¹⁰, a domanda, presso un ufficio del giudice di pace che

³ Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023.

⁴ Salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000.

⁵ Fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.

⁶ Ad eccezione dei procedimenti di cui sopra e se la sostituzione è prevista nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

⁷ Con provvedimento del presidente del tribunale.

⁸ Con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

⁹ Sono previste deroghe o dinieghi in ragione del regime di incompatibilità summenzionato.

¹⁰ Con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto

presenti scopertura di organico. I posti disponibili per le domande di cui sopra sono individuati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura;

- 30-*quinquies*, che introduce un sistema di valutazione di idoneità professionale dei magistrati onorari confermati. La valutazione è effettuata, con cadenza quadriennale, dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il giudizio di idoneità non comporta alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore mentre nel caso di giudizio di inidoneità, il Consiglio superiore della magistratura dispone per l'interessato l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali¹¹;
- 30-*sexies*, che individua gli organi che vigilano sugli impegni assunti dai magistrati onorari e sulle sanzioni derivanti dalla violazione dei citati impegni;
- 30-*septies*, che prevede, tra l'altro, la possibilità della sospensione temporanea dall'incarico di magistrato onorario¹², a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, per lo svolgimento di attività incompatibili [comma 1, lettera *d*]).

Infine, si dispone che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 recante le funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio come nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021 [comma 1, lettera *e*]).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce quanto previsto dalle norme e specifica che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si chiarisce che: con riferimento all'articolo 30-*bis*, non è previsto alcun trattamento economico aggiuntivo per l'attività di supplenza svolta dal magistrato onorario; riguardo l'articolo 30-*quinquies*, non sono previsti livelli retributivi differenziati, quindi la valutazione di idoneità non comporta alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore; infine, sull'articolo 30-*septies*, non avendo, il magistrato onorario, diritto nel periodo di sospensione ad alcun trattamento economico, tale periodo non avrà conseguenze anche ai fini previdenziali e assistenziali.

adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

¹¹ In caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.

¹² Con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, come modificate dalla Commissione di merito, novellano il decreto legislativo n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

In particolare:

- viene modificato l'articolo 5, concernente il regime delle incompatibilità in relazione all'esercizio delle funzioni di magistrato ordinario, prevedendo, alla lettera *e*) del comma 1, che l'esclusione dall'esercizio delle citate funzioni per coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, riguarda coloro che abbiano esercitato attività di avvocato per conto dei predetti soggetti, in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per l'esercizio delle citate funzioni (comma 01);
- viene modificato l'articolo 8, comma 3, prevedendo che il presidente del tribunale nello svolgimento dei suoi compiti può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici onorari oltre che di uno o più giudici professionali (comma 02);
- all'articolo 29 sono sostituiti i commi da 6 a 9. La nuova formulazione espunge la disciplina del compenso spettante ai magistrati onorari confermati (inserita negli articoli 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater*), prevede che l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, conferma che i magistrati onorari in servizio cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 del medesimo articolo 29, prevede che ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il CCNL Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell'amministrazione giudiziaria, per la disciplina di permessi, assenze e congedi e prevede, altresì, che gli stessi magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo [comma 1, lettera *a*]);
- l'articolo 29-*bis* dispone che i magistrati onorari confermati svolgono la loro attività o assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo¹³ per un totale non superiore a trentasei ore per ogni settimana, se soggetti al regime di esclusività, ovvero per un totale non superiore alle sedici ore settimanali, se trattasi di soggetti non aderenti a tale regime;
- l'articolo 29-*ter* disciplina le incompatibilità dei magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività [comma 1, lettera *b*]);

¹³ Definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Nell'orario complessivo sono ricomprese le attività da svolgere in udienza, quelle preparatorie e quelle di formazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017 assicurando, per i giudici non in regime di esclusività, la compatibilità con le ulteriori attività lavorative o professionali.

- il nuovo articolo 30 riconfigura la disciplina delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei viceprocuratori onorari confermati [comma 1, lettera *c*];
- l'articolo 30-*bis* disciplina il regime di supplenza concernente i magistrati onorari confermati. Nello specifico, si prevede che per la supplenza, concessa con specifici limiti e in presenza di eccezionali esigenze di servizio; i magistrati onorari confermati non percepiscono alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione;
- l'articolo 30-*ter* disciplina l'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e il correlativo godimento del periodo di riposo;
- l'articolo 30-*quater* disciplina il trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati subordinando tale possibilità alla presenza di una scopertura nell'ufficio di destinazione e ad un'assenza di scopertura dell'ufficio di provenienza (in particolare, per l'ufficio di provenienza, è espressamente previsto che la domanda non è accolta se la scopertura è pari o maggiore del 60 per cento);
- l'articolo 30-*quinqüies* introduce un sistema di valutazione quadriennale di idoneità professionale dei magistrati onorari confermati prevedendo che il giudizio di idoneità non comporta alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore;
- l'articolo 30-*sexies* individua gli organi che vigilano sugli impegni assunti dai magistrati onorari e sulle sanzioni derivanti dalla violazione dai citati impegni;
- l'articolo 30-*septies* disciplina, tra l'altro, la sospensione temporanea volontaria dall'incarico di magistrato onorario per lo svolgimento di attività incompatibili. La norma prevede che nel periodo di sospensione non spetta alcun trattamento economico [comma 1, lettera *d*].

Si dispone, infine, che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 recante le funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio come nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021 [comma 1, lettera *e*].

Al riguardo, sulla disciplina dei magistrati onorari destinati in supplenza, non si formulano osservazioni posto che viene espressamente previsto che per la stessa non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione.

Per quanto afferisce al regime del trasferimento a domanda, preso atto dei limiti contenuti nell'articolo 30-*quater*, nel rilevare che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito hanno fatto venir meno l'ulteriore limite che la sede di destinazione fosse situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata, non si effettuano rilievi nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che quanto disposto non determini problematiche di carattere organizzativo tali da determinare effetti onerosi di natura

indiretta. Non si hanno osservazioni da formulare, anche con riferimento al sistema di valutazione, poiché come previsto dalla norma e rilevato dalla relazione tecnica il giudizio di idoneità non comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore. Non si formulano osservazioni, inoltre, neppure sulla sospensione temporanea volontaria dall'incarico, poiché, come riportato dalla relazione tecnica, l'istituto, non prevedendo alcun trattamento economico, non produce effetti anche ai fini previdenziali e assistenziali. Non si hanno osservazioni da formulare, infine, anche sulle rimanenti disposizioni.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera f)

Ridefinizione del regime retributivo, previdenziale e fiscale dei magistrati onorari confermati

La norma, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, ridefinisce il regime retributivo, previdenziale e fiscale dei magistrati onorari confermati inserendo gli articoli da 31-*bis* a 31-*quater* nel decreto legislativo n. 116 del 2017.

Il nuovo articolo 31-*bis*, determina il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva in euro 58.840 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità; laddove, in base all'assetto vigente, questo è parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III. A questo si aggiunge un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il suddetto compenso è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del DPR n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e costituisce base imponibile previdenziale.

Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito, trova applicazione l'articolo 13, comma 5, del medesimo Testo unico. Tale disposizione specifica che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui, tra l'altro, quelli individuati dall'articolo 50, comma 1, lettera *f*), spetta una detrazione dall'imposta lorda definita nei termini indicati dalla medesima disposizione.

I magistrati sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS nonché alle ulteriori forme di previdenza e assistenza sociale indicate dalla norma (assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la disoccupazione involontaria, contro le malattie e per la maternità). Per il versamento dei relativi contributi trovano applicazione le disposizioni, le modalità e i termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Ai magistrati onorari è riconosciuto inoltre il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia

superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario. Sono computate come attività giurisdizionali (anche ai fini economici), le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria [comma 1, lettera f), cpv. Art. 31-*bis*].

Il nuovo articolo 31-*ter*, determina, altresì, il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in euro 25.000 annui (per effetto di un emendamento approvato in Commissione di merito che ha elevato di euro 5.000 l'importo di euro 20.000 annui recato dal testo originario del provvedimento) al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità. Agli stessi viene riconosciuto un trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità disciplinate per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il compenso è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del DPR n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi). Analogamente a quanto previsto per i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva, anche in tal caso si prevede il riconoscimento del buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario e le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

Con riferimento al regime contributivo, i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e agli stessi si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui i magistrati onorari svolgano attività lavorative aggiuntive. I magistrati in riferimento sono altresì assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La ripartizione dell'onere delle contribuzioni relative alla Gestione separata dell'INPS e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. Ferma restando l'iscrizione alla Gestione separata, i magistrati onorari: se hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono altresì l'iscrizione alla Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense. Se svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quella forense, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi di cui ai suddetti articoli 31-*bis* e 31-*ter* saranno sottoposti ad adeguamento al costo della vita, con cadenza triennale, nella misura dello 0,98 per cento (articolo 31-*quater*).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per il 2024, di euro 161.145.499 per il 2025, di euro 160.333.814 per il 2026, di euro 156.061.104 per il 2027, di euro 158.468.594 per il 2028, di euro 153.855.135 per il 2029, di euro 152.981.804 per il 2030, di euro 150.010.605 per il 2031, di euro 148.793.916

per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dal 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4 (Cfr. *infra*) (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Rideterminazione dei compensi dei magistrati onorari esercitati funzioni in via esclusiva e non esclusiva (articolo 1, comma 2)	75,0	161,0	160,3	156,1	75,0	161,0	160,3	156,1	75,0	161,0	160,3	156,1
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Rideterminazione dei compensi dei magistrati onorari esercitati funzioni in via esclusiva – effetti riflessi (articolo 1, comma 2)					36,4	78,2	77,8	75,7	36,4	78,2	77,8	75,7

La relazione tecnica, relativa al testo originario della norma, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia in alcune tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) i dati, gli elementi e i passaggi logico matematici relativi alla quantificazione degli importi della spesa autorizzata dal comma 2 relativi agli oneri di cui al comma 1, lett. f).

In particolare viene precisato che gli oneri sono stati calcolati, in modo prudenziale, per i giudici onorari confermati sulla base della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni e per i giudici onorari immessi post decreto legislativo n. 116 del 2017 non tenendo in considerazione la riduzione dell'indennità all'ottanta per cento, come previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

La richiamata disposizione prevede che ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'Ufficio per il processo e nell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica svolgenti specifiche funzioni indicate dalla medesima disposizione, l'indennità annuale lorda pari ad euro 16.140 prevista dal comma 2 del medesimo articolo in favore dei magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, venga corrisposta nella misura dell'ottanta per cento.

Per i magistrati confermati è stato applicato, sull'importo previsto per il 2024, l'adeguamento del compenso previsto dall'articolo 31-*quater*, su base triennale a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura pari allo 0,98%. È stato applicato quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile con la percentuale di rivalutazione al settembre 2023 ed è stata considerata per il 2024 una decorrenza non anteriore al 1° settembre con i nuovi parametri a cui aggiungere la spesa dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2024 con i parametri retributivi dell'Area Funzionari (ex Area III-F3 (euro 32.893,50) come previsto dalle disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 116 del 2017 attualmente vigenti. Con

riguardo alla platea dei destinatari delle disposizioni si è tenuto conto delle unità stabilizzate dopo la prima procedura e del 100% di quelle da stabilizzare nella seconda e terza procedura, detratte le unità che presumibilmente cesseranno dalle funzioni per limiti di età dal 2024.

Alla prima procedura di stabilizzazione del 2022 risultavano in servizio 4.847 unità di magistrati onorari di cui 1.727 con l'anzianità necessaria alla partecipazione alla stessa, di questi 420 hanno rinunciato e gli altri sono stati stabilizzati, per cui nel 2023, prima della seconda procedura di stabilizzazione risultano in servizio oltre alle 3.120 unità da stabilizzare anche 1.307 unità stabilizzate per un totale di 4.427 unità. Negli anni successivi dal 2024 al 2033 si è tenuto conto del personale che matura i requisiti per la cessazione dall'incarico per limiti di età (nel 2024 il contingente di 4.393 unità di personale in servizio è dato dalla differenza tra il contingente di 4.427 unità in servizio al 1° gennaio 2023 e le cessazioni rilevate nel corso del 2023 pari a 34 unità, le cessazioni per gli anni successivi sono evidenziate in un prospetto, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica. Il calcolo delle cessazioni è stato fatto conteggiando i magistrati onorari che raggiungeranno in via previsionale il limite dei 70 anni, e tali cessazioni non fanno sorgere a carico della PA un onere aggiuntivo sul trattamento pensionistico per l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla maggiore spesa previdenziale derivante dalle differenze retributive apportate dalla riforma, non sono stati considerati gli effetti relativi alla maggiore contribuzione a carico del lavoratore in quanto già conteggiati nel conto PA, e in via cautelativa gli oneri sono stati calcolati per i giudici onorari confermati, sulla base della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni. Con riferimento ai giudici onorari immessi post decreto legislativo 116 del 2017 si è ipotizzato che nell'arco del prossimo decennio non sorgano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto delle modeste differenze retributive apportate dalla riforma.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito che hanno modificato e integrato la disposizione non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame ridefinisce il regime retributivo, previdenziale e fiscale dei magistrati onorari confermati inserendo gli articoli da 31-*bis* a 31-*quater* nel decreto legislativo n. 116 del 2017.

In particolare, il nuovo articolo 31-*bis*, determina il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva in euro 58.840 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità; laddove, in base all'assetto vigente, tale compenso è parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III. A questo si aggiunge un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai sensi

dell'articolo 2120 del codice civile, e il medesimo compenso viene assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, costituendo base imponibile previdenziale. Tali magistrati sono, tra l'altro, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS [comma 1, lettera f), cpv. Art. 31-*bis*].

Il nuovo articolo 31-ter, determina, altresì, il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in euro 25.000 annui (per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha elevato di 5.000 euro l'importo di 20.000 euro annui recato dal testo originario del provvedimento) al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.

Analogamente a quanto previsto per i Magistrati onorari confermati esercitanti funzioni in via esclusiva, a quelli che esercitano le relative funzioni in modalità non esclusiva è riconosciuto un trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità disciplinate per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile e il relativo compenso è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Con riferimento al regime contributivo, i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS la cui specifica disciplina viene precisata dalla norma. L'articolo 31-quater prevede, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi di cui ai suddetti articoli 31-*bis* e 31-*ter* saranno sottoposti ad adeguamento al costo della vita, con cadenza triennale, nella misura dello 0,98 per cento.

Per le finalità delle norme è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per il 2024, di euro 161.145.499 per il 2025, di euro 160.333.814 per il 2026, di euro 156.061.104 per il 2027, di euro 158.468.594 per il 2028, di euro 153.855.135 per il 2029, di euro 152.981.804 per il 2030, di euro 150.010.605 per il 2031, di euro 148.793.916 per il 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dal 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4 (Cfr. *infra*) (comma 2).

La relazione tecnica fornisce i dati e i parametri relativi alla quantificazione degli importi della spesa autorizzata dal comma 2, di cui si rileva la decisa prudenzialità, considerato che ai fini della stima è stato applicato, tra l'altro, il dato relativo alla retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni (58.840 annui), senza tenere in considerazione le riduzioni indennitarie previste a tal fine dalla normativa vigente e considerando, altresì, la platea dei destinatari delle disposizioni come integralmente optante per l'esercizio esclusivo di funzioni. Tanto premesso, anche con riguardo all'incremento (da 20.000 a 25.000 euro annui) del compenso dei magistrati onorari non esclusivi, disposto dalla Commissione di merito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché, come detto, l'onere è stato prudentemente quantificato

dalla relazione tecnica considerando la platea dei destinatari delle disposizioni come integralmente optante per l'esercizio esclusivo di funzioni.

Per quanto concerne la stima della componente del suddetto onere derivante dalla maggiore spesa previdenziale determinata dalle differenze retributive apportate dalla riforma, la relazione tecnica precisa che anche in tale circostanza, in via cautelativa, i relativi oneri sono stati calcolati, per i giudici onorari confermati, sulla base della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni. Anche in tal caso, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2

Rimessione in termini e disciplina della conferma

La norma prevede che, qualora residuino risorse finanziarie disponibili dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa¹⁴ per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili (comma 1). Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera, i magistrati onorari che non sono stati confermati non avendo presentato domanda di partecipazione alle procedure già concluse; oppure, in ragione di un emendamento approvato dalla Commissione di merito, non sono stati confermati per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono partecipare alle suddette ulteriori procedure valutative sino al compimento del settantesimo anno di età (comma 2). I magistrati confermati all'esito di tali ulteriori procedure valutative hanno l'obbligo di restituire l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n.116 del 2017, ove percepita (comma 3).

Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n.116 del 2017 (nel testo così sostituito dall'articolo 1, comma 629, lett. a), della legge n. 234 del 2021) prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della medesima norma (1 gennaio 2022) che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

50.000 al lordo delle ritenute fiscali. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di euro 70.000 per il 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4 (Cfr. *infra*) (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Gettoni di presenza dei componenti delle Commissioni di valutazione per la rimessione in termini dei magistrati onorari (articolo 2, comma 4)			0,1				0,1				0,1	

La relazione tecnica, relativa al testo originario della norma, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, con riguardo alla restituzione dell'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n.116 del 2017, questa è parametrata agli anni di servizio ed alle udienze in cui il magistrato onorario sia stato impegnato e non può eccedere il limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Al fine di garantire la copertura finanziaria della disposizione in esame, non potendosi stimare analiticamente il numero di unità di magistrati onorari in servizio che opteranno per l'indennità di fine prestazione, si rappresenta che non si è provveduto ad un'apposita quantificazione finanziaria in quanto il relativo onere è ampiamente coperto dal mancato compenso annuo lordo che sarebbe stato corrisposto al magistrato onorario in servizio per effetto delle procedure di conferma, che in via prudenziale è stimato in euro 58.840 per il 2024, in euro 59.417 annui per il triennio 2025/2027, in euro 60.000 annui per il triennio 2028/2030, in euro 60.588 annui a decorre dal 2031. Importi, quest'ultimi, che garantiscono comunque la copertura finanziaria in caso di importo massimo erogabile al magistrato onorario in servizio che opterebbe per l'indennità di fine prestazione onoraria (50.000 euro). La rimessione in termini, da effettuarsi all'esito delle procedure di conferma già concluse, presumibilmente non prima del 2026, in base ai dati fino ad ora in possesso, può riguardare, allo stato, una platea di 420 unità di magistrati onorari, rilevato alla conclusione della prima procedura di valutazione. Prudenzialmente l'onere per le procedure valutative viene quantificato in euro 70.000 e calcolato su una platea ipotetica di 1.000 unità in ragione del possibile ampliamento della suddetta platea di 420 unità, che potrebbe determinarsi all'esito della definizione della seconda procedura di valutazione nonché della terza procedura (attualmente nella fase di presentazione delle istanze di partecipazione).

Il dettaglio dei dati e delle spese per le procedure valutative viene sintetizzata in una tabella riportata a seguire.

Dati	
Domande di partecipazione alle procedure valutative nel triennio 2022-2024	1.000
Componenti Commissioni	2
Segretari per Commissione	1
Gettone di presenza commissione (euro)	70

(euro)

ONERE COMPLESSIVO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE							
Anno	Domande di partecipazione	Numero massimo candidati/giorno	Numero sedute valutazione	Gettone presenza	Numero commissari e segretari per seduta	Gettoni presenza per seduta	Onere totale
2026	1.000	4	250	70	4	280	70.000

La relazione tecnica evidenzia che, ai fini del conteggio degli oneri, si è ipotizzato, in via prudenziale che per l'espletamento della suddetta procedura, considerando che vengano esaminati al massimo 4 candidati a seduta, siano necessarie n. 250 sedute di valutazione con commissioni composte da tre commissari e un segretario per commissione, prevedendo altresì che ad ogni componente della commissione verrà erogato un gettone di presenza per l'ammontare pari a 70 euro a seduta (previsto solo nel caso in cui la seduta abbia una durata superiore alle due ore). Si precisa, inoltre, che trattasi di svolgimento di procedure valutative e non di espletamento di procedure concorsuali; pertanto non si dovranno sostenere oneri di funzionamento per l'organizzazione di concorsi ordinari e che le sedute verranno svolte presso i locali degli uffici giudiziari.

L'emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha integrato la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la possibilità di bandire ulteriori procedure valutative qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili. Viene, altresì, disciplinata la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda o - per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito - per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma (comma 2). All'eventuale esito positivo di tali ulteriori procedure valutative i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire l'indennità di fine prestazione di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita (comma 3). Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di euro

70.000 per il 2026. Al riguardo si evidenzia che i dati, i parametri e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare l'importo della spesa autorizzata per le finalità della disposizione. Peraltro, posto che la relazione tecnica stima la platea di magistrati che potrebbero beneficiare della rimessione in termini, in 420 unità di magistrati onorari, e che l'onere per le procedure valutative è stato quantificato in euro 70.000, calcolato prudenzialmente su una platea ipotetica di 1.000 unità in ragione del possibile ampliamento della suddetta platea, appare necessario che il Governo confermi la prudenzialità di siffatta stima anche alla luce della modifica apportata dalla Commissione di merito che consente la rimessione nei termini anche a quei magistrati che non sono stati confermati per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale nelle precedenti procedure di valutazione, pur avendo presentato domanda di conferma, e che in ragione di tale modifica, potranno partecipare alle ulteriori procedure valutative previste dalla norma sino al compimento del settantesimo anno di età.

ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie

La norma, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere la prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 1).

Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito, viene, altresì, previsto che, qualora la suddetta autorizzazione sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica (comma 1-*bis*).

I magistrati confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, possono chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo (Cfr. *supra*) (comma 2)

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario della norma, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

L'emendamento approvato in Commissione di merito che ha integrato la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per l'adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie (commi 1 e 2). Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito, è stato, altresì, previsto che qualora la suddetta autorizzazione sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica (comma 1-*bis*). Con riguardo alla disposizione da ultimo citata, si rileva che non appare chiara la sua effettiva portata applicativa, posto che nell'assetto vigente, il transito in altra amministrazione consente il mantenimento del posto in ruolo senza assegni in quella di provenienza solo per un periodo limitato di tempo. Al riguardo appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, posto che la norma, qualora dovesse consentire di mantenere coperto indefinitamente tale posto, potrebbe incidere negativamente sull'assetto organico e funzionale dell'amministrazione originaria. Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 4

Disposizioni finanziarie

La norma prevede che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

Gli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2 e 2, sono pari a euro 75.021.208 per il 2024, a euro 161.145.499 per il 2025, a euro 160.403.814 per il 2026, a euro 156.061.104 per il 2027, a euro 158.468.594 per il 2028, a euro 153.855.135 per il 2029, a euro 152.981.804 per il 2030, a euro 150.010.605 per il 2031, a euro 148.793.916 per il 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dal 2033. Agli stessi si provvede:

- quanto a euro 75.021.208 per il 2024, a euro 158.000.000 per il 2025, a euro 151.799.930 per il 2026, a euro 147.457.220 per il 2027, a euro 149.864.710 per il 2028, a euro 145.251.251 per il 2029, a euro 144.377.920 per il 2030, a euro 138.000.000 per il 2031, a euro 136.000.000 per il 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dal 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi in materia di Magistratura onoraria¹⁵ (comma 2, lett. a)).

L'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di euro 177,47 milioni per il 2024, di euro 158 milioni per il 2025, di euro 157 milioni per il 2026, di euro 152 milioni per il 2027, di euro 151 milioni per il 2028, di euro 146 milioni per il 2029, di euro 145 milioni per il 2030, di euro 138 milioni per il 2031, di euro 136 milioni per il 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dal 2033, per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale;

- quanto a euro 3.145.499 per il 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente concernente il bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [comma 2, lettera b)];
- quanto a euro 3.406.721 per il 2031, a euro 4.190.032 per il 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Scuola superiore della Magistratura di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005 [comma 2, lett. c)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per interventi in materia di Magistratura onoraria (articolo 4, comma 2, lett. a))	75,0	158,0	151,8	147,5	75,0	158,0	151,8	147,5	75,0	158,0	151,8	147,5
Riduzione Tab. A giustizia (articolo 4, comma 2, lett. b))		3,1	8,6	8,6		3,1	8,6	8,6		3,1	8,6	8,6
Riduzione autorizzazione di spesa per il funzionamento della Scuola superiore della Magistratura (articolo 4, comma 2, lett. c))												
Minori entrate fiscali e contributive												
Riduzione Fondo per interventi in materia di Magistratura onoraria – effetti riflessi (articolo 4, comma 2, lett. a))					36,4	76,6	73,6	71,5	36,4	76,6	73,6	71,5

¹⁵ Di cui all'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce in un'apposita tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, un quadro di sintesi degli oneri annui recati dal provvedimento, con una proiezione decennale, che trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo 1362 come integrato alla luce della clausola di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa in primo luogo presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tanto premesso, il successivo comma 2, lettere da *a)* a *c)*, del medesimo articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dai citati articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2024- 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

- quanto, infine, a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Al riguardo, nel rilevare che, sotto il profilo formale, potrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'articolo 2 ai quali si provvede sono riferibili al comma 4 del medesimo articolo, che reca l'autorizzazione della spesa necessaria per la sua attuazione, appare in primo luogo utile acquisire una valutazione del Governo circa la perdurante validità del profilo temporale degli oneri indicato dall'alinea del comma 2 dell'articolo 4, anche in considerazione dei tempi presumibilmente necessari al completamento dell'*iter* del provvedimento in esame.

Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria si rappresenta che oggetto di riduzione è il Fondo all'articolo 1, comma 370, della legge di bilancio dello scorso anno, appositamente destinato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, che reca una dotazione iniziale di 177,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 158 milioni di euro per l'anno 2025, di 157 milioni di euro per l'anno 2026, di 152 milioni di euro per l'anno 2027, di 151 milioni di euro per l'anno 2028, di 146 milioni di euro per l'anno 2029, di 145 milioni di euro per l'anno 2030, di 138 milioni di euro per l'anno 2031, di 136 milioni di euro per l'anno 2032 e di 124 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Per quanto riguarda, in particolare, la copertura finanziaria riferita all'anno in corso, si rappresenta che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 1393 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, risulta già accantonato l'importo di 75.021.208 euro oggetto di utilizzo da parte della disposizione in esame, mentre le disponibilità residue, per il medesimo anno 2024, ammontano a 102.448.792 euro.

Si osserva altresì che, con specifico riferimento alle annualità dal 2025 al 2027, il disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il

bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, conferma gli stanziamenti del Fondo riferiti a ciascuna delle predette annualità.

Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'adeguatezza delle risorse iscritte sul Fondo e della conformità degli interventi oggetto di copertura rispetto alle finalità cui il Fondo medesimo è preordinato a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal citato disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. A tale proposito, si segnala, in particolare, che la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia.

In merito, infine, alla terza modalità di copertura finanziaria, si osserva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura e reca uno stanziamento originario di euro 6.946.950 per l'anno 2005 e di euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006. Le relative somme sono iscritte sul capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

In particolare, le predette risorse sono destinate, quanto a euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006, per i beni da acquisire in locazione finanziaria, quanto a euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006, per le spese di funzionamento, quanto a euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006, per il trattamento economico del personale docente, quanto a euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006, per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, quanto a euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo, quanto infine a euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione.

Al riguardo, si prende atto delle rassicurazioni fornite nella relazione tecnica, secondo cui la riduzione della citata autorizzazione di spesa non è suscettibile di pregiudicare le attività istituzionali della Scuola superiore della magistratura, così come del resto già avvenuto in

attuazione dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023, che ha disposto una riduzione della medesima autorizzazione di spesa in misura pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.

A titolo informativo, si rappresenta che, in base al nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ora all'esame della Camera dei deputati, sul citato capitolo 1478 figurano stanziamenti pari a 7.541.563 euro per l'anno 2025, a 7.554.358 euro per l'anno 2026 e a 12.304.358 euro per l'anno 2027.

Tutto ciò considerato, appare nondimeno utile acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche tenuto conto del profilo temporale degli oneri da fronteggiare, che si collocano oltre l'orizzonte finanziario definito dal vigente bilancio dello Stato e dal nuovo quadro delineato, per il prossimo triennio 2025-2027, dal predetto disegno di legge C. 2112-*bis*.